



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

Disciplina attuativa del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 30 luglio 2020 n. 364 recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per il sostegno dei piccoli editori”

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTO l’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 30 luglio 2020 recante “*Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per il sostegno dei piccoli editori*”, registrato dalla Corte dei Conti il 27 agosto 2020 al n. 1796;

CONSIDERATO che gli articoli 2 e 3 del suddetto decreto affidano alla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore il compito di individuare i beneficiari della misura di cui al citato decreto ministeriale, e di effettuare le verifiche e i controlli riguardo al possesso dei requisiti indicati all’articolo 2 del decreto medesimo;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità per la presentazione delle domande di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

30 luglio 2020 (di seguito “decreto ministeriale”), nonché per le verifiche antecedenti e successive all'erogazione del contributo ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale.

Articolo 2

(Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare domanda le imprese con codice ATECO principale 58.11.00 che abbiano sede in Italia e che rientrino nella categoria di microimpresa autonoma, come definita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, avendo meno di 10 occupati, e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Articolo 3

(Termini e modalità per la presentazione delle domande)

1. I legali rappresentanti delle imprese interessate presentano la domanda, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo mbac-dg-bic.piccolieditori@mailcert.beniculturali.it, nei 15 giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.
2. Alla domanda, redatta sulla base di apposito facsimile, andrà allegata, per le imprese costituite in società di capitali, copia dell'ultimo bilancio approvato e certificato depositato presso la Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura; per le microimprese costituite in impresa individuale o di società di persone, non obbligate a depositare i bilanci presso il Registro delle Imprese, dovrà essere attestato il fatturato o il bilancio risultante dalle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'ultimo esercizio chiuso.
3. Mediante autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il legale rappresentante dovrà inoltre dichiarare il possesso dei seguenti requisiti di cui al comma 1 del decreto ministeriale:
 - avere sede legale in Italia;
 - rientrare nella categoria di microimpresa autonoma, come definita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005;
 - iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura;
 - aver pubblicato almeno 10 novità editoriali nel 2019, elencando autori e titoli;
 - essere in regola con gli obblighi in materia di contribuzione previdenziale, fiscale, assicurativa;
 - assenza di procedure fallimentari.
4. Le informazioni utili alla predisposizione e all'invio delle domande di contributo saranno accessibili in un'area dedicata del sito internet istituzionale della Direzione generale



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

Biblioteche e diritto d'autore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:
<https://www.librari.beniculturali.it>.

Articolo 4

(Attività istruttoria)

1. La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore verificherà, anche a campione, la corrispondenza dei dati forniti in domanda con quelli presenti in banche dati pubbliche.
2. In caso di manifesta incongruità dei dati forniti, la domanda verrà rigettata con comunicazione al soggetto richiedente, effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per la presentazione della domanda.
3. Il calcolo dell'effettivo contributo erogabile a ciascuna impresa sarà effettuato ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 30 luglio 2020, a conclusione dell'istruttoria. Dell'esito di tale calcolo verrà data comunicazione ai richiedenti mediante pubblicazione sul sito internet sopra indicato di un apposito elenco firmato digitalmente dal Direttore generale.
4. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio I della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.

Articolo 5

(Erogazione dei contributi)

1. L'erogazione dei contributi sarà disposta entro trenta giorni dal termine di presentazione delle domande, ovvero dalla data di effettiva disponibilità dei relativi fondi qualora successiva, salvo accertate irregolarità per quanto riguarda gli obblighi in materia di contribuzione previdenziale, fiscale, assicurativa.

Articolo 6

(Controlli successivi e sanzioni)

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente decreto contenga elementi non veritieri, e tale eventualità emerga successivamente all'assegnazione del contributo, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

Articolo 7

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Passarelli)

Roma, 3 settembre 2020

Rep. n. 573